

COMUNE DI SORTINO

Provincia di Siracusa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. _ 12238

Sortino 1 9 AGO. 2015

A tutte le P.O. -sede -

p.c.

Al Sindaco -sede-

Al Presidente del Consiglio Comunale -sede-

Al Consiglio Comunale -sede-

CIRCOLARE

Oggetto: Legge 26 giugno 2015 n. 11. Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

Con la presente si illustrano ai Responsabili in indirizzo, le principali novità contenute nel testo della Legge Regionale 26 Giugno 2015, n. 11, e si invitano i Responsabili di Area di P.O. a porre attenzione alle norme di interesse, fornendo al personale assegnato le direttive per l'applicazione delle novità introdotte dalla citata legge regionale.

Queste in sintesi, le principali novità:

- Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali (Art.1)

Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni <u>è ridotto del 20</u> per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo e qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

Il numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento, <u>arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.".</u>

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi (Art. 2).

A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82,comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.

Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre le due, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.

L'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese non può superare l'importo <u>pari ad un terzo</u> o, <u>limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.</u>

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 3, ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".

- E' previsto l'obbligo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di adeguamento dello statuto e del regolamento consiliare alle modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2 (Art. 3).
- Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa (Art. 4.)

Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto l'Art. 21 bis, che introduce l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale di tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali, nonchè l'obbligo di predisporre nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali e alle singole commissioni dove vanno inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.

- Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet (Art. 6).

L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

- "1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.
- 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.".
- 2. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la parola "organizzazione" sopprimere le parole "e le forme di pubblicità dei lavori";
- b) dopo la parola "diffusi" aggiungere il seguente periodo: <u>"Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.</u>".

S'invitano i Responsabili di Area in indirizzo a curare in questa prima fase l'esatta applicazione della superiore normativa.

Tanto si doveva.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa La Vecchia Valentina